

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 127

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51° anno
24 maggio 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro	Pagina
II Comunicazioni		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2008/C 127/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5023 — Cofathec/Edison) ⁽¹⁾	1
2008/C 127/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5129 — Delta Lloyd/Swiss Life Belgium) ⁽¹⁾	1
2008/C 127/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) ⁽¹⁾	2
2008/C 127/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4884 — FCC/PORR/Autopot) ⁽¹⁾	2
2008/C 127/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5027 — JBS/Cremonini/Inalca) ⁽¹⁾	3
2008/C 127/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4927 — Carlyle/INEOS/JV) ⁽¹⁾	3
IV Informazioni		
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2008/C 127/07	Tassi di cambio dell'euro	4

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 127/08	Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 16 novembre 2007 relativo a un processo di decisione concernente il caso COMP/39.165 — Vetro piano	5
2008/C 127/09	Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/39.165 — Vetro piano (<i>Ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21</i>)	6
2008/C 127/10	Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 novembre 2007 concernente un progetto di decisione relativo al caso COMP/39.165 — Vetro piano	8
2008/C 127/11	Sintesi della decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.165 — Vetro piano) [notificata con il numero C(2007) 5791] ⁽¹⁾	9
2008/C 127/12	Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi di appalti pubblici nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> — Rettifica dell'indirizzo dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e del sito appalti pubblici «SIMAP»	12

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 127/13	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001	13
2008/C 127/14	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾	18

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI


Commissione

2008/C 127/15	Esercizio di servizi aerei di linea tra Brest (Guipavas) e Ouessant — Bando di gara pubblicato dalla Francia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di di una concessione di servizio pubblico ⁽¹⁾	28
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

2008/C 127/16	Avviso relativo all'attuazione della relazione del gruppo speciale adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d'allevamento originario della Norvegia	32
---------------	---	----




⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2008/C 127/17	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5110 — Porsche/Volkswagen) ⁽¹⁾	34
2008/C 127/18	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5161 — Renova Industries/OC Oerlikon) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	35
2008/C 127/19	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5187 — Warburg Pincus/JPMP SK) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	36
2008/C 127/20	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5170 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo) ⁽¹⁾	37



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5023 — Cofathec/Edison)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 127/01)

Il 29 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5023. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5129 — Delta Lloyd/Swiss Life Belgium)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 127/02)

Il 29 aprile 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5129. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 127/03)

Il 4 marzo 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex con il numero di riferimento 32008M4961. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.4884 — FCC/PORR/Autoput)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 127/04)

L'8 aprile 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M4884. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5027 — JBS/Cremonini/Inalca)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 127/05)

Il 25 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5027. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.4927 — Carlyle/INEOS/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 127/06)

Il 20 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4927. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**23 maggio 2008**

(2008/C 127/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,5742	TRY	lire turche	1,9591
JPY	yen giapponesi	162,97	AUD	dollari australiani	1,6376
DKK	corone danesi	7,4602	CAD	dollari canadesi	1,5533
GBP	sterline inglesi	0,79440	HKD	dollari di Hong Kong	12,2829
SEK	corone svedesi	9,3024	NZD	dollari neozelandesi	1,9990
CHF	franchi svizzeri	1,6175	SGD	dollari di Singapore	2,1402
ISK	corone islandesi	113,70	KRW	won sudcoreani	1 645,43
NOK	corone norvegesi	7,9010	ZAR	rand sudafricani	12,0500
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	10,9276
CZK	corone ceche	25,103	HRK	kuna croata	7,2539
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	14 660,52
HUF	fiorini ungheresi	244,97	MYR	ringgit malese	5,0634
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	68,454
LVL	lats lettone	0,6988	RUB	rublo russo	37,1210
PLN	zloty polacchi	3,4021	THB	baht thailandese	50,429
RON	leu rumeni	3,6641	BRL	real brasiliano	2,6024
SKK	corone slovacche	31,075	MXN	peso messicano	16,3347

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 16 novembre 2007 relativo a un processo di decisione concernente il caso COMP/39.165 — Vetro piano

(2008/C 127/08)

1. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono accordo e/o pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
 2. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea circa il prodotto e l'area geografica interessati dal cartello.
 3. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui il cartello costituisce un'infrazione unica e continuata.
 4. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui l'accordo e/o la pratica concordata tra i fabbricanti di vetro piano nel SEE potevano avere un effetto significativo sugli scambi tra Stati membri.
 5. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea per quanto riguarda i destinatari del progetto di decisione, e in particolare per quanto concerne l'imputazione della responsabilità alle società madri dei gruppi interessati.
 6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sulla necessità di infliggere un'ammenda ai destinatari del progetto di decisione.
 7. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea per quanto riguarda le domande presentate in base alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, ossia che ad Asahi/Glaverbel sia concessa una riduzione del 30-50 % delle ammende e l'immunità parziale per il periodo dal 9 gennaio 2004 al 19 aprile 2004.
 8. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/39.165 — Vetro piano

(Ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2008/C 127/09)

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

INTRODUZIONE

Il 22 e 23 febbraio e il 15 marzo 2005 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso nei locali di vari fabbricanti di vetro piano appartenenti ai gruppi di imprese Pilkington, Asahi/Glaverbel, Saint-Gobain e Guardian. Il 2 marzo 2005 il gruppo di imprese Asahi/Glaverbel ha presentato domanda di immunità dalle ammende o, in subordine, una riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 ⁽¹⁾. Sulla base delle informazioni raccolte durante l'indagine, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che le succitate imprese hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato e all'articolo 53 dell'accordo SEE per lo meno nell'intero territorio SEE, giacché nel periodo tra il 9 gennaio 2004 e il 22 febbraio 2005, hanno fissato aumenti di prezzo, prezzi minimi e altre condizioni commerciali per quattro categorie di prodotti di vetro piano, più verosimilmente vetro float, vetro low-E (bassa emissività), vetro laminato e specchi non altrimenti lavorati, nonché scambiato informazioni commerciali delicate.

PROCEDURA SCRITTA

Comunicazione di addebiti e risposte

Il 12 marzo 2007 la Commissione ha notificato una comunicazione degli addebiti (CA) alle seguenti parti: Asahi Glass Company Limited («Asahi»), Glaverbel SA/NV («Glaverbel», che è stata ridenominata «AGC Flat Glass Europe SA» il 1° settembre 2007), Guardian Europe Sàrl e la società Guardian Industries Corporation (in prosieguo indicate congiuntamente come «Guardian»), Pilkington Deutschland AG, Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH (in prosieguo denominate «Pilkington»), Compagnie de Saint-Gobain SA e Saint-Gobain Glass France SA (in prosieguo denominate «Saint-Gobain»).

I destinatari hanno ricevuto la comunicazione degli addebiti tra il 13 e il 15 marzo 2007 e potevano rispondere entro il 7 maggio 2007. Tutte le parti hanno chiesto una proroga del termine fissato per la risposta alla CA. Su richiesta motivata delle parti, ho concesso proroghe a Saint-Gobain fino all'11 maggio 2007, ad Asahi e Glaverbel fino al 14 maggio 2007 e a Pilkington fino al 21 maggio 2007. Tutte le parti hanno risposto a tempo debito.

Accesso al fascicolo

Le parti hanno avuto accesso al fascicolo della Commissione sotto forma di DVD, che hanno ricevuto unitamente alla CA. Dichiarazioni e documenti presentati alla Commissione in base alla comunicazione sul trattamento favorevole erano accessibili nei locali della Commissione.

PROCEDURA ORALE

Procedimento orale

Il 7 giugno 2007 si è svolta l'audizione orale, cui hanno partecipato Asahi, Glaverbel e Guardian che hanno presentato il loro punto di vista. La presentazione di Asahi verteva sulla questione della responsabilità della società madre; Glaverbel ha invece sottolineato il valore della sua collaborazione con la Commissione, mentre Guardian ha spiegato soprattutto la struttura particolare del gruppo.

⁽¹⁾ GUC 45 del 19.2.2002, pag. 3.

IL PROGETTO DI DECISIONE

A mio parere il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene unicamente addebiti nei confronti dei quali alle parti è stata concessa la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.

Concludo che i diritti delle parti di essere sentite sia per iscritto che oralmente nel caso di specie sono stati rispettati.

Bruxelles, 21 novembre 2007.

Serge DURANDE

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 novembre 2007 concernente un progetto di decisione relativo al caso COMP/39.165 — Vetro piano

(2008/C 127/10)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto concerne l'importo di base delle ammende.
 2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto concerne l'aumento dell'ammenda in modo da garantire un effetto dissuasivo sufficiente.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in base alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sugli importi finali delle ammende.
 5. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Sintesi della decisione della Commissione
del 28 novembre 2007
relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Caso COMP/39.165 — Vetro piano)
[notificata con il numero C(2007) 5791]
(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 127/11)

1. INTRODUZIONE

1. Il 28 novembre 2007 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, incluse le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
2. La versione non riservata della decisione figura sul sito della direzione generale della Concorrenza all'indirizzo seguente:

<http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index>

2. DESCRIZIONE DEL CASO**2.1. Procedimento**

3. Il presente caso è stato avviato sulla base di informazioni pervenute dalle autorità nazionali garanti della concorrenza. Nel febbraio 2005 sono stati effettuati accertamenti presso Glaverbel (affiliata di Asahi, recentemente ridenominata AGC Flat Glass Europe) Guardian, Pilkington e Saint-Gobain. Una seconda serie di accertamenti si è svolta nei locali di Guardian e di GEPVP (European Flat Glass Trade Organisation) nel marzo 2005. Tra le due serie di accertamenti, il 2 marzo 2005, Asahi e Glaverbel hanno presentato domanda di immunità dalle ammende o, in subordine, di riduzione dell'importo delle ammende.
4. Alle imprese che hanno partecipato agli accordi anticoncorrenziali sono state inviate varie richieste scritte di informazioni. La Commissione ha respinto la richiesta di immunità di Asahi e Glaverbel in base al punto 8 della comunicazione sul trattamento favorevole e le ha informate che intende concedere loro una riduzione del 30-50 % di eventuali ammende.
5. La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 9 marzo 2007 e notificata alle parti. Il 7 giugno 2007 si è svolta un'audizione orale, cui hanno partecipato unicamente Asahi, Glaverbel e Guardian.

2.2. Funzionamento del cartello

6. Gli elementi di prova dell'esistenza del cartello concernono il periodo dal gennaio 2004 al febbraio 2005.
7. La collusione può essere definita come segue: essenzialmente pratiche volte alla fissazione dei prezzi del vetro piano nel SEE. La Commissione ritiene che tale collusione rientri in un unico piano globale e quindi costituisca un'unica infrazione all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE.
8. Il Comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 16 e il 23 novembre 2007.

2.3. Sintesi dell'infrazione

9. Le imprese destinatarie della presente decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE che ha comportato il coordinamento degli aumenti di prezzo e di altre condizioni commerciali per i prodotti di vetro piano.

2.3.1. Il settore del vetro piano

10. Le categorie del prodotto oggetto della presente decisione sono i prodotti di vetro piano utilizzati nell'edilizia, più precisamente il vetro piano (fabbricato secondo il processo «float», prodotto di base che rappresenta circa il 90 % della capacità di vetro piano), il vetro low-E (a bassa emissività, vetro che minimizza la condensazione e le perdite di calore), il vetro laminato (utilizzato a fini speciali di sicurezza) e gli specchi non lavorati (vetro argentato da utilizzare come specchi).
11. Il valore del mercato SEE per queste categorie di prodotti venduti a clienti indipendenti nel 2004 è stato stimato pari a 1 700 Mio EUR. Le quattro imprese implicate nell'infrazione detenevano una quota di mercato stimata pari almeno all'80 %.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GUL 68 del 6.3.2004, pag. 1).

12. Le imprese destinatarie della presente decisione, indicate in appresso, hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE, nel territorio del SEE, consistente principalmente in accordi concernenti gli aumenti di prezzo nel SEE e le date dei relativi annunci, prezzi minimi e altre condizioni commerciali per le quattro categorie succitate di prodotti di vetro piano, nonché nello scambio di informazioni commerciali delicate.

2.4. Destinatari

13. La presente decisione è destinata ai seguenti soggetti giuridici appartenenti alle quattro imprese partecipanti:
- Asahi Glass Company Limited e AGC Flat Glass Europe SA/NV;
 - Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sarl;
 - Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH e Pilkington Deutschland AG;
 - Compagnie de Saint-Gobain SA e Saint-Gobain Glass France SA.
14. La responsabilità delle società madri è accertata sulla base di una presunzione di esercizio di influenza decisiva sulle affiliate al 100 %, corroborata da vari indizi addizionali.

2.5. Misure correttive

15. Per la fissazione delle ammende nel caso di specie, la Commissione ha applicato i principi enunciati negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, quali pubblicati nella GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2 (in prosieguo «Gli orientamenti sulle ammende»).

2.5.1. Importo di base delle ammende

16. Secondo gli Orientamenti suddetti, l'importo di base delle ammende deve essere fissato in riferimento al valore delle vendite del prodotto rilevante realizzate da ciascuna impresa nell'area geografica interessata nell'ultimo anno intero dell'infrazione («importo variabile»), moltiplicato per il numero di anni dell'infrazione, più un importo supplementare, anch'esso calcolato in proporzione del valore delle vendite, al fine di dissuadere le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione di prezzi («importo supplementare»).

17. Secondo gli Orientamenti sulle ammende, i criteri da prendere in considerazione per fissare tali proporzioni sono, tra l'altro, la natura dell'infrazione (nel caso di specie la fissazione orizzontale di prezzi) e la quota di mercato aggregata delle imprese partecipanti all'infrazione (nel caso di specie più dell'80 %).

18. Tenuto conto del fatto che l'infrazione è durata per lo meno un anno e un mese per Pilkington e Saint-Gobain, l'importo variabile è stato moltiplicato per 1,5. Per quanto concerne Glaverbel, l'importo variabile è stato moltiplicato per 1 anziché per 1,5 onde tener conto della durata modificata (cfr. punto 24). Per Guardian, l'infrazione è durata 10 mesi, ragione per cui l'importo variabile deve essere moltiplicato per 1.

2.5.2. Adegamenti dell'importo di base

Circostanze aggravanti e attenuanti

19. Le circostanze aggravanti e le richieste di circostanze attenuanti sono state discusse per quanto concerne tutte le imprese (¹).

Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo

20. Secondo gli orientamenti suddetti, nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di garantire l'effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende. A tal fine, essa può aumentare le ammende da infliggere alle imprese che abbiano un fatturato particolarmente grande al di là delle vendite dei beni e servizi ai quali l'infrazione si riferisce (punto 30 degli orientamenti del 2006), perfino qualora non sia possibile stimare l'importo degli aiuti illeciti realizzati tramite l'infrazione (punto 31 degli orientamenti del 2006), in quanto l'ammenda inflitta deve conseguire l'obiettivo di punire le imprese che hanno partecipato a un'infrazione, tenuto conto della sua dimensione globale.

21. La Commissione ha esaminato attentamente la necessità di aumentare l'ammenda da infliggere alle imprese che hanno realizzato un fatturato particolarmente grande al di là delle vendite dei beni e dei servizi, ai quali l'infrazione si riferisce (¹).

2.5.3. Applicazione del limite del 10 % del fatturato

22. Il limite del 10 % del fatturato mondiale enunciato all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 è stato applicato alle ammende calcolate debitamente.

2.5.4. Applicazione della Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole: riduzione dell'importo delle ammende

23. Come indicato al punto 6, Asahi e la sua controllata Glaverbel hanno presentato richiesta di immunità e, in subordine, di riduzione delle ammende in base alla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

(¹) La Commissione europea non può rivelare le cifre in quanto potrebbero essere riservate.

Immunità

24. La Commissione ha respinto la richiesta di Glaverbel e di Asahi di immunità in base al punto 8, lettere a) e b), della comunicazione sul trattamento favorevole per le seguenti ragioni.
25. Poiché gli accertamenti erano già stati realizzati prima della richiesta presentata da Asahi/Glaverbel, l'immunità in virtù del punto 8, lettera a), non era più applicabile.
26. Per il periodo dal 20 aprile 2004 al 22 febbraio 2005, gli elementi di prova risalenti a quell'epoca, su cui la Commissione si è basata per accertare l'infrazione oggetto della presente decisione sono costituiti prevalentemente da note, redatte all'epoca, di riunioni di cartello, copiate durante gli accertamenti. Glaverbel e Asahi hanno presentato pochi elementi aventi valore di prova che la Commissione già non possedesse per quel periodo, salvo dichiarazioni corroboranti. Quando Glaverbel e Asahi hanno presentato richiesta di immunità/trattamento favorevole, la Commissione disponeva già di elementi di prova risalenti a quell'epoca, copiati durante gli accertamenti, il che era sufficiente per constatare l'infrazione all'articolo 81.

Significativo valore aggiunto

27. Asahi/Glaverbel è stata la prima e unica impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole.
28. Tenuto conto del valore del loro contributo al caso della Commissione, della fase iniziale in cui lo hanno fornito e dell'ambito della loro collaborazione in seguito alle dichiarazioni iniziali, la Commissione ha deciso di concedere ad Asahi e a Glaverbel una riduzione dell'ammenda che altrimenti sarebbe stata inflitta.

Punto 23, ultimo paragrafo

29. Benché la Commissione disponesse di elementi di prova dell'infrazione in seguito agli accertamenti per le riunioni del 20 aprile 2004, 2 dicembre 2004 e 11 febbraio 2005,

le dichiarazioni di Glaverbel e Asahi hanno permesso alla Commissione di estendere la durata del cartello facendola risalire al 9 gennaio 2004.

30. Pertanto, l'importo variabile è stato moltiplicato per 1 anziché per 1,5 per Asahi/Glaverbel onde tener conto della durata modificata dell'infrazione.

3. DECISIONE

31. Le imprese destinatarie della decisione e la durata della loro partecipazione sono le seguenti:
- a) Asahi Glass Company Limited e AGC Flat Glass Europe SA/NV, dal 9 gennaio 2004 al 22 febbraio 2005;
 - b) Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl, dal 20 aprile 2004 al 22 febbraio 2005;
 - c) Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH e Pilkington Deutschland AG dal 9 gennaio 2004 al 22 febbraio 2005;
 - d) Compagnie de Saint-Gobain SA e Saint-Gobain Glass France SA dal 9 gennaio 2004 al 22 febbraio 2005.
32. Per le infrazioni di cui al punto precedente sono state inflitte le seguenti ammende:
- a) ad Asahi Glass Company Limited e AGC Flat Glass Europe SA/NV, in solido: 65 Mio EUR;
 - b) a Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl, in solido: 148 Mio EUR;
 - c) a Pilkington Group Limited, Pilkington Holding GmbH e Pilkington Deutschland AG, in solido: 140 Mio EUR;
 - d) a Compagnie de Saint-Gobain SA e Saint-Gobain Glass France SA, in solido: 133 900 000 EUR.
33. Alle imprese summenzionate è stato ingiunto di porre immediatamente fine alle infrazioni di cui al punto 13, se non l'hanno già fatto, e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto al punto 13, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile.

Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi di appalti pubblici nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* — Rettifica dell'indirizzo dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e del sito appalti pubblici «SIMAP»

(2008/C 127/12)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere aggiornati per tener conto della sostituzione del nome di dominio delle istituzioni europee «eu.int» con «europa.eu».

Sin da ora, l'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea a cui gli avvisi di pubblicazione devono essere inviati, nonché l'indirizzo del sito SIMAP, indicati nell'intestazione di ognuno dei tredici allegati, devono essere modificati come segue:

UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del supplemento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

2, rue Mercier

L-2985 Lussemburgo

Fax (352) 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informazioni e formulari on line: <http://simap.europa.eu>

La modifica sarà effettuata successivamente con atto formale che modifica il regolamento (CE) n. 1564/2005.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 127/13)

Numero dell'aiuto: XA 33/08**Stato membro:** Repubblica ceca**Regione:** L'intero territorio della Repubblica ceca**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Vzdělávání ekologických zemědělců a šíření informací o ekologickém zemědělství**Base giuridica:** Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 1 000 000 CZK**Intensità massima dell'aiuto:** Fino al 100 % dei costi ammissibili**Data di applicazione:** 25 gennaio 2008**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 31 dicembre 2013**Obiettivo dell'aiuto:**

L'obiettivo principale è quello di aiutare le piccole e medie imprese.

L'obiettivo secondario è quello di sensibilizzare maggiormente gli agricoltori del settore biologico ai diversi aspetti di questo modo di produzione, compreso quello della commercializzazione e della vendita di prodotti biologici. Verrà loro assicurata una formazione e una consulenza di alto livello e sarà loro permesso di accedere a informazioni affidabili e aggiornate nel settore dell'agricoltura biologica, in particolare grazie alla diffusione delle informazioni pertinenti presso il pubblico destinatario. Fra queste informazioni potranno figurare ad esempio i risultati di indagini sugli effetti positivi dell'agricoltura biologica e del consumo di prodotti alimentari biologici sull'ambiente e sulla salute.

I costi ammissibili previsti sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Agricoltura biologica, produzione vegetale e animale [A0011 — coltivazione agricola; orticoltura; frutticoltura, A0012 — allevamento animale, A0013 — coltivazione agricola combinata con allevamento animale (agricoltura mista)]

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

Sito web:

«Ekologické zemědělství a biopotraviny» (agricoltura biologica e prodotti alimentari biologici) programma

<http://www.mze.cz/Index.aspx?deploy=539&typ=2&ch=73&id-s=539&val=539>

http://81.0.228.70/attachments/konecna_verze_Programu_E-Z_odeslana_MZP.doc

(cfr. pag. 18, misura 4, e pag. 19, misura 6)

Altre informazioni:

La Repubblica ceca conferma che l'aiuto sarà destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e che il massimale finanziario fissato sarà rispettato. Nell'ambito dell'attuazione degli aiuti non saranno concessi pagamenti diretti ai destinatari. Le informazioni fornite e le presentazioni effettuate avranno carattere neutro e non conterranno riferimenti all'origine dei prodotti biologici

Praga, 11 gennaio 2008.

M. Jiří TRNKA

*Direttore del servizio «Politica dell'ambiente e delle risorse rinnovabili»
Ministero dell'agricoltura*

Numero dell'aiuto: XA 48/08**Stato membro:** Repubblica di Slovenia**Regione:** Območje občine Jezersko**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Podpore programom razvoja podeželja v občini Jezersko 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jezersko

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2007: 9 225 EUR

2008: 9 483 EUR

2009: 9 720 EUR

2010: 9 915 EUR

2011: 10 114 EUR

2012: 10 367 EUR

2013: 10 626 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

- Aiuti a favore di investimenti in aziende agricole per la produzione primaria: fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % in altre zone.
- Aiuti per la conservazione di fabbricati tradizionali: per gli elementi non produttivi, fino al 100 % dei costi ammissibili; per gli elementi produttivi situati nelle aziende, fino al 75 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 60 % in altre zone.
- Aiuti per la ricomposizione fondiaria: fino al 50 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.
- Aiuti per il pagamento di premi assicurativi: integrazione del cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.
- Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo: fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la fornitura di servizi di sostituzione; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Gennaio 2008**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 31 dicembre 2013**Obiettivo dell'aiuto:** Sostenere le PMI**Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:**

Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali nel comune di Jezersko prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

- articolo 4: Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria,

- articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
- articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
- articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
- articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Občina Jezersko
Zg. Jezersko 65
SLO-4206 Zg. Jezersko

Sito web:

http://www.jezersko.si/data/pravilniki/Pravilnik_kmetijske_pomoci_Jezersko_07.pdf

Altre informazioni:

La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avverse atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Milan KOCJAN
Sindaco

Numero dell'aiuto: XA 49/08**Stato membro:** Spagna**Regione:** Catalunya

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para programas de auditoría y asesoramiento de las explotaciones de ovino y caprino

Base giuridica: Orden AAR/487/2007, de 20 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para programas de auditoría y asesoramiento de las explotaciones de ovino y caprino, y se convocan las correspondientes al año 2007

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 250 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità dell'aiuto è variabile, con possibilità fino al 100 %

Data di applicazione: 29 dicembre 2007**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 31 dicembre 2009

Obiettivo dell'aiuto:

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Si istituisce un regime di aiuti destinati a programmi di audit e consulenza per gli allevamenti di ovini e caprini che rientrano nella categoria delle PMI secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, al fine di migliorare le condizioni produttive, tecniche, economiche e sanitarie delle aziende incluse nei programmi summenzionati.

Gli aiuti servono a sovvenzionare gli onorari delle associazioni, cooperative, organizzazioni professionali e persone fisiche e giuridiche che prestano servizi di consulenza e audit ai produttori, in modo che questi ultimi ricevano gli aiuti in natura. Non è previsto alcun pagamento diretto in denaro per i produttori.

I servizi di consulenza sovvenzionati saranno a disposizione di tutti i produttori di ovini e caprini.

Se il servizio è prestato da un'associazione di produttori o da un'organizzazione professionale, per poterne usufruire non occorrerà essere socio o membro

Settore economico: Ovino e caprino

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-614
E-08007 Barcelona

Sito web:

<http://www.gencat.net/darp/c/serveis/ajuts/ajut3.htm>

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 55/08

Stato membro: Spagna

Regione: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2008

Base giuridica: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas de ganaderos que tengan como fin la utilización de cebaderos y/o la comercialización de carne, anualidad 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa prevista per il regime di aiuti per il 2008 è di 45 000 EUR (quarantacinquemila EUR)

Intensità massima dell'aiuto:

L'importo massimo della sovvenzione non potrà superare il 50 % delle spese ammissibili né 8 000 EUR per richiedente.

Ciò nonostante, gli aiuti destinati a coprire le spese di funzionamento e di gestione saranno temporanei, conformemente alla

data di costituzione della cooperativa, e decrescenti, in modo che l'importo dell'aiuto non sia superiore alle percentuali indicate in appresso:

- per le cooperative costituite nel 2004, la percentuale massima della sovvenzione ammonterà al 35 % del costo di dette spese,
- per le cooperative costituite nel 2005, la percentuale massima della sovvenzione ammonterà al 40 % del costo di dette spese,
- per le cooperative costituite nel 2006, la percentuale massima della sovvenzione ammonterà al 45 % del costo di dette spese,
- per le cooperative costituite nel 2007, la percentuale massima della sovvenzione ammonterà al 50 % del costo di dette spese

Data di applicazione: A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando per la presentazione di domande di sovvenzioni nel *Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca* (Gazzetta ufficiale della provincia di Salamanca)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto:

L'obiettivo dell'aiuto è promuovere la creazione e il mantenimento delle associazioni di allevatori nella provincia di Salamanca.

L'aiuto intende anche rafforzare la presenza di tali cooperative in occasione di fiere e mostre organizzate dalla *Diputación Provincial* nel complesso fieristico, conferendo così agli impianti e alle attività che vi sono organizzate ampia portata sia a livello delle comunità autonome che a livello nazionale.

Il regime di aiuti è applicato nell'ambito degli articoli 9 e 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Le attività considerate ammissibili al beneficio dell'aiuto sono la partecipazione a fiere organizzate dalla *Diputación de Salamanca*, le attività di funzionamento e di gestione nonché la prestazione di assistenza tecnica al settore dell'allevamento salmantino.

Si considerano spese ammissibili:

- A. Per la partecipazione a fiere organizzate dalla *Diputación*, quelle relative a:
 - 1) iscrizione, affitto dello spazio e dello stand, sicurezza, servizio di hostess e diritti di partecipazione;
 - 2) pubblicazioni correlate all'attività in questione;
 - 3) spese di viaggio;
 - 4) giornate tecniche organizzate nel complesso fieristico durante la fiera.
- B. Per il funzionamento e la gestione, quelle relative a:
 - 1) spese di affitto dello spazio da adibire a sede;
 - 2) spese legali e amministrative;
 - 3) spese relative a materiale d'ufficio;

- 4) spese di personale amministrativo;
- 5) spese d'ordine generale (manutenzione, riparazioni, conservazione, forniture ...).

C. Per la prestazione di assistenza tecnica, quelle relative a:

- 1) attività di formazione: i costi effettivi di organizzazione del programma di formazione;
- 2) partecipazione a fiere nell'ambito nazionale: affitto dello spazio e dello stand, sicurezza, servizio di hostess, diritti di partecipazione, spese di viaggio e pubblicazioni correlate all'attività;
- 3) presentazione di prodotti di qualità nell'ambito nazionale e provinciale: potranno essere sovvenzionati soltanto l'affitto delle infrastrutture nelle quali ha luogo la presentazione, le spese di viaggio e le pubblicazioni correlate all'attività;
- 4) pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella suddetta pubblicazione

Settore economico: Settore zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca
C/ Felipe Espino nº 1
E-37002 Salamanca

Sito web:

<http://www.lasalina.es/areas/eh/Subvenciones2008/ProyectosConvocatorias/SubvCooperativas.pdf>

Altre informazioni:

Questa sovvenzione sarà compatibile con qualsiasi altra sovvenzione, aiuto, risorsa o entrata assegnati all'attività sovvenzionata, concessi da qualunque amministrazione, ente pubblico o privato, a livello nazionale o dell'Unione europea, o da un organismo internazionale purché i massimali di aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 non siano superati (in particolare, per quanto riguarda le attività elencate alla lettera B del punto «Obiettivo dell'aiuto» e che si riferiscono alle spese di funzionamento e gestione, l'importo complessivo degli aiuti pubblici concessi a norma dell'articolo 9 del regolamento non dovrà superare i 400 000 EUR per beneficiario).

Nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di un'altra sovvenzione — avente la stessa finalità — incompatibile con quella concessa dalla *Diputación*, sarà applicato il disposto dell'articolo 33 del *Real Decreto* 887/2006, del 21 luglio, che approva il regolamento della *Ley General de Subvenciones* (Legge generale sulle sovvenzioni).

Ciò nonostante, l'importo delle sovvenzioni concesse dalla *Diputación* non potrà in nessun caso essere tale da superare, da solo oppure associato ad altre sovvenzioni, aiuti, entrate o risorse, il costo dell'attività sovvenzionata.

Pertanto, la sovvenzione sarà incompatibile con qualsiasi altra sovvenzione, aiuto, entrata o risorsa, assegnata all'attività sovvenzionata, concessa dalla *Diputación* di Salamanca — sia mediante concessione diretta sia mediante concorrenza competitiva — che possa sfociare in spese ammissibili coincidenti.

Salamanca, 20 dicembre 2007.

Isabel JIMÉNEZ GARCÍA
La presidentessa della Diputación de Salamanca

Numero dell'aiuto: XA 56/08

Stato membro: Spagna

Regione: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones ganaderas con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2008

Base giuridica: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones ganaderas con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo previsto per il regime di aiuto per il 2008 è di 32 000 EUR (trentadue-mila EUR)

Intensità massima dell'aiuto: L'importo massimo non potrà eccedere né il 50 % del costo delle spese ammissibili né l'importo di 8 000 EUR per richiedente

Data di applicazione: A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando per la presentazione di domande di sovvenzioni nel *Boletín Oficial de la provincia de Salamanca* (Gazzetta ufficiale della provincia di Salamanca)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto:

L'obiettivo dell'aiuto è promuovere la creazione e il mantenimento delle associazioni di allevatori nella provincia di Salamanca.

L'aiuto intende anche rafforzare la presenza di tali associazioni in occasione di fiere e mostre organizzate dalla *Diputación Provincial* nel complesso fieristico, conferendo così agli impianti e alle attività che vi sono organizzate ampia portata sia a livello delle comunità autonome che a livello nazionale.

Il regime di aiuti è applicato nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Le attività considerate ammissibili al beneficio dell'aiuto sono la partecipazione a fiere organizzate dalla *Diputación de Salamanca*, nonché la prestazione di assistenza tecnica al settore dell'allevamento salmantino.

Si considerano spese ammissibili:

A. Per la partecipazione a fiere organizzate dalla *Diputación*, quelle relative a:

- 1) iscrizione, affitto dello spazio e dello stand, sicurezza, servizio di hostess e diritti di partecipazione;
- 2) pubblicazioni correlate all'attività in questione;

- 3) spese di viaggio;
 - 4) giornate tecniche organizzate nel complesso fieristico durante la fiera.
- B. Per la prestazione di assistenza tecnica, quelle relative a:
- 1) attività di formazione: i costi effettivi di organizzazione del programma di formazione;
 - 2) partecipazione a fiere nell'ambito nazionale: affitto dello spazio e dello stand, sicurezza, servizio di hostess, diritti di partecipazione, spese di viaggio e pubblicazioni correlate all'attività;
 - 3) presentazione di prodotti di qualità nell'ambito nazionale e provinciale: potranno essere sovvenzionati soltanto l'affitto delle infrastrutture nelle quali ha luogo la presentazione, le spese di viaggio e le pubblicazioni correlate all'attività;
 - 4) pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella suddetta pubblicazione

Settore economico: Settore zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca
C/ Felipe Espino nº 1
E-37002 Salamanca

Sito web:

<http://www.lasalina.es/areas/eh/Subvenciones2008/ProyectosConvocatorias/SubvAsociaciones.pdf>

Altre informazioni:

Questa sovvenzione sarà compatibile con qualsiasi altra sovvenzione, aiuto, risorsa o entrata assegnati all'attività sovvenzionata, concessi da qualunque amministrazione, ente pubblico o privato, a livello nazionale o dell'Unione europea, o da un organismo internazionale. Nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di un'altra sovvenzione — avente la stessa finalità — incompatibile con quella concessa dalla *Diputación*, sarà applicato il disposto dell'articolo 33 del *Real Decreto* 887/2006, del 21 luglio, che approva il regolamento della *Ley General de Subvenciones* (Legge generale sulle sovvenzioni).

Ciò nonostante, l'importo delle sovvenzioni concesse dalla *Diputación* non potrà in nessun caso essere tale da superare, da solo oppure associato ad altre sovvenzioni, aiuti, entrate o risorse, il costo dell'attività sovvenzionata.

Pertanto, la sovvenzione sarà incompatibile con qualsiasi altra sovvenzione, aiuto, entrata o risorsa, assegnata all'attività sovvenzionata, concessa dalla *Diputación* di Salamanca — sia mediante concessione diretta sia mediante concorrenza competitiva — che possa sfociare in spese ammissibili coincidenti

Salamanca, 20 dicembre 2007.

Isabel JIMÉNEZ GARCÍA

La presidentessa della Diputación di Salamanca

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2008/C 127/14)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 26:1997 Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda per uso sanitario equipaggiati con bruciatore atmosferico	—	
	EN 26:1997/A1:2000	Nota 3	Data scaduta (18.7.2001)
	EN 26:1997/A3:2006	Nota 3	Data scaduta (30.6.2007)
	EN 26:1997/AC:1998		
CEN	EN 30-1-1:1998 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Generalità	—	
	EN 30-1-1:1998/A1:1999	Nota 3	Data scaduta (30.9.1999)
	EN 30-1-1:1998/A2:2003	Nota 3	Data scaduta (29.2.2004)
	EN 30-1-1:1998/A3:2005	Nota 3	Data scaduta (31.12.2005)
	EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004		
CEN	EN 30-1-2:1999 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill	—	
CEN	EN 30-1-3:2003 + A1:2006 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi con piano di cottura in vetro-ceramica	EN 30-1-3:2003	Data scaduta (30.6.2007)
CEN	EN 30-1-4:2002 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Sicurezza — Apparecchi equipaggiati con uno o più bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori	—	
	EN 30-1-4:2002/A1:2006	Nota 3	Data scaduta (30.6.2007)
CEN	EN 30-2-1:1998 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità	—	
	EN 30-2-1:1998/A1:2003	Nota 3	Data scaduta (10.12.2004)
	EN 30-2-1:1998/A2:2005	Nota 3	Data scaduta (11.11.2005)
	EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004		
CEN	EN 30-2-2:1999 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 88-1:2007 Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas — Parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 500 mbar	EN 88:1991	31.5.2008
CEN	EN 88-2:2007 Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas — Parte 2: Regolatori di pressione per pressione di entrata maggiore di 500 mbar e minore o uguale a 5 bar	—	
CEN	EN 89:1999 Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda per usi sanitari	—	
	EN 89:1999/A1:1999	Nota 3	Data scaduta (17.10.2000)
	EN 89:1999/A2:2000	Nota 3	Data scaduta (18.7.2001)
	EN 89:1999/A3:2006	Nota 3	Data scaduta (30.6.2007)
	EN 89:1999/A4:2006	Nota 3	Data scaduta (30.6.2007)
CEN	EN 125:1991 Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas — Dispositivi termoelettrici di sicurezza all'accensione e allo spegnimento	—	
	EN 125:1991/A1:1996	Nota 3	Data scaduta (17.7.1997)
CEN	EN 126:2004 Dispositivi multifunzionali per apparecchi a gas	EN 126:1995	Data scaduta (10.12.2004)
CEN	EN 161:2007 Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas	EN 161:2001	Data scaduta (31.7.2007)
CEN	EN 203-1:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Prescrizioni di sicurezza	EN 203-1:1992	31.12.2008
CEN	EN 203-2-1:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-1: Requisiti specifici — Bruciatori aperti e wok	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-2:2006 Apparecchi di cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-2: Requisiti specifici — Forni	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-3:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-3: Requisiti specifici — Pentole di cottura	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-4:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-4: Requisiti specifici — Friggitrici	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-6:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-6: Requisiti specifici — Generatori di acqua calda per bevande	EN 203-2:1995	31.12.2008

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 203-2-7:2007 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-7: Requisiti specifici — Salamandre e girarrosti	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-8:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-8: Requisiti specifici — Brasiere e cuoci-paëlla	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-9:2005 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-9: Requisiti specifici — Piani di lavoro con bruciatori	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-10:2007 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-10: Requisiti specifici — Griglie	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 203-2-11:2006 Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas — Parte 2-11: Requisiti specifici — Cuoci pasta	EN 203-2:1995	31.12.2008
CEN	EN 257:1992 Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas EN 257:1992/A1:1996	— Nota 3	 Data scaduta (17.7.1997)
CEN	EN 297:1994 Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW EN 297:1994/A3:1996 EN 297:1994/A5:1998 EN 297:1994/A2:1996 EN 297:1994/A6:2003 EN 297:1994/A4:2004 EN 297:1994/A2:1996/AC:2006	— Nota 3 Nota 3 Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (24.2.1998) Data scaduta (31.12.1998) Data scaduta (29.10.2002) Data scaduta (23.12.2003) Data scaduta (11.6.2005)
CEN	EN 298:2003 Sistemi automatici di comando e di sicurezza per bruciatori a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore	EN 298:1993	Data scaduta (30.9.2006)
CEN	EN 303-3:1998 Caldaie per riscaldamento — Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Assemblaggio di un corpo caldaia con un bruciatore ad aria soffiata EN 303-3:1998/A2:2004 EN 303-3:1998/AC:2006	— Nota 3	 Data scaduta (11.6.2005)
CEN	EN 303-7:2006 Caldaie per riscaldamento — Parte 7: Caldaie a gas per riscaldamento centrale equipaggiate con bruciatore ad aria soffiata di potenza termica nominale non maggiore di 1 000 kW	—	

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 377:1993 Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli destinati all'impiego nei processi industriali EN 377:1993/A1:1996	— Nota 3	 Data scaduta (11.6.2005)
CEN	EN 416-1:1999 Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico — Sicurezza EN 416-1:1999/A1:2000 EN 416-1:1999/A2:2001 EN 416-1:1999/A3:2002	— Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (18.7.2001) Data scaduta (31.1.2002) Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 416-2:2006 Apparecchi di riscaldamenti a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo — Parte 2: Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 419-1:1999 Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico — Sicurezza EN 419-1:1999/A1:2000 EN 419-1:1999/A2:2001 EN 419-1:1999/A3:2002	— Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (18.7.2001) Data scaduta (31.1.2002) Data scaduta (9.9.2003)
CEN	EN 419-2:2006 Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico — Parte 2: Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 437:2003 Gas di prova — Pressioni di prova — Categorie di apparecchi	EN 437:1993	Data scaduta (23.12.2003)
CEN	EN 449:2002 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di evacuazione dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva)	EN 449:1996	Data scaduta (2.7.2003)
CEN	EN 461:1999 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Apparecchi di riscaldamento non domestici con portata termica nominale non maggiore di 10 kW non raccordabili a condotto di scarico EN 461:1999/A1:2004	— Nota 3	 Data scaduta (10.12.2004)
CEN	EN 483:1999 Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo C di portata termica nominale non maggiore di 70 kW EN 483:1999/A2:2001 EN 483:1999/A2:2001/AC:2006	— Nota 3	 Data scaduta (31.1.2002)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 484:1997 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Fornelli indipendenti, compresi quelli con grill, per uso all'aperto	—	
CEN	EN 497:1997 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Bruciatori multiuso, con supporti integrati, per uso all'aperto	—	
CEN	EN 498:1997 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Barbecues per uso all'aperto	—	
CEN	EN 509:1999 Apparecchi a gas ad effetto decorativo di combustione	—	
	EN 509:1999/A1:2003	Nota 3	Data scaduta (31.12.2003)
	EN 509:1999/A2:2004	Nota 3	Data scaduta (30.6.2005)
CEN	EN 521: 2006 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti — Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti	EN 521:1998	Data scaduta (31.8.2006)
CEN	EN 525:1997 Generatori di aria calda a gas a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici con portata termica nominale non maggiore di 300 kW	—	
CEN	EN 549:1994 Materiali in gomma per dispositivi di tenuta e diaframmi per apparecchi a gas e relativi equipaggiamenti	EN 291:1992 EN 279:1991	Data scaduta (31.12.1995)
CEN	EN 613:2000 Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione	—	
	EN 613:2000/A1:2003	Nota 3	Data scaduta (23.12.2003)
CEN	EN 621:1998 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas con portata termica riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 300 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione	—	
	EN 621:1998/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2002)
CEN	EN 624:2000 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti (GPL) — Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti	—	
CEN	EN 625:1995 Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Prescrizioni specifiche per la funzione acqua calda sanitaria delle caldaie combinate con portata termica nominale non maggiore di 70 kW	—	

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 656:1999 Caldaie per riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 300 kW	—	
CEN	EN 676:2003 Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata	EN 676:1996	Data scaduta (8.4.2004)
CEN	EN 677:1998 Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi — Requisiti specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW	—	
CEN	EN 732:1998 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto — Refrigeratori ad assorbimento	—	
CEN	EN 751-1:1996 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1ª, 2ª e 3ª famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta anaerobici	—	
CEN	EN 751-2:1996 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1ª, 2ª e 3ª famiglia e con acqua calda — Composti di tenuta non indurenti	—	
CEN	EN 751-3:1996 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1ª, 2ª e 3ª famiglia e con acqua calda — Nastri di PTFE non sinterizzato EN 751-3:1996/AC:1997	—	
CEN	EN 777-1:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema D, sicurezza EN 777-1:1999/A1:2001 EN 777-1:1999/A2:2001 EN 777-1:1999/A3:2002	— Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (31.8.2001) Data scaduta (31.1.2002) Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 777-2:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema E, sicurezza EN 777-2:1999/A1:2001 EN 777-2:1999/A2:2001 EN 777-2:1999/A3:2002	— Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (31.8.2001) Data scaduta (31.1.2002) Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 777-3:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema F, sicurezza EN 777-3:1999/A1:2001 EN 777-3:1999/A2:2001 EN 777-3:1999/A3:2002	— Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (31.8.2001) Data scaduta (31.1.2002) Data scaduta (31.10.2002)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 777-4:1999 Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico — Sistema H, sicurezza	—	
	EN 777-4:1999/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.8.2001)
	EN 777-4:1999/A2:2001	Nota 3	Data scaduta (31.1.2002)
	EN 777-4:1999/A3:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 778:1998 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas con portata termica, riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione	—	
	EN 778:1998/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2002)
CEN	EN 1020:1997 Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas, di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione	—	
	EN 1020:1997/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2002)
CEN	EN 1106:2001 Rubinetti a comando manuale per apparecchi utilizzatori a gas	—	
CEN	EN 1196:1998 Generatori di aria calda a gas per uso domestico e non domestico — Requisiti supplementari per generatori di aria calda a condensazione	—	
CEN	EN 1266:2002 Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione muniti di ventilatore per facilitare l'alimentazione di aria e/o l'evacuazione dei prodotti della combustione	—	
	EN 1266:2002/A1:2005	Nota 3	Data scaduta (28.2.2006)
CEN	EN 1319:1998 Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW	—	
	EN 1319:1998/A2:1999	Nota 3	Data scaduta (17.10.2000)
	EN 1319:1998/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.3.2002)
CEN	EN 1458-1:1999 Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Sicurezza	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 1458-2:1999 Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW — Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 1596:1998 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL — Generatori d'aria calda, non domestici, a riscaldamento diretto e convezione forzata, mobili e portatili EN 1596:1998/A1:2004	— Nota 3	Data scaduta (10.12.2004)
CEN	EN 1643:2000 Sistemi di taratura per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas	—	
CEN	EN 1854:2006 Dispositivi di rilevazione di pressione per bruciatori a gas ed apparecchi a gas	EN 1854:1997	Data scaduta (4.11.2006)
CEN	EN 12067-1:1998 Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas ed apparecchi a gas — Dispositivi pneumatici EN 12067-1:1998/A1:2003	— Nota 3	Data scaduta (23.12.2003)
CEN	EN 12067-2:2004 Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas e apparecchi a gas — Parte 2: Dispositivi elettronici	—	
CEN	EN 12078:1998 Regolatori di pressione a punto zero per bruciatori a gas e apparecchi a gas	—	
CEN	EN 12244-1:1998 Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata nominale termica non maggiore di 20 kW — Sicurezza	—	
CEN	EN 12244-2:1998 Lavatrici a gas a riscaldamento diretto di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 12309-1:1999 Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Sicurezza	—	
CEN	EN 12309-2:2000 Apparecchi di climatizzazione e/o pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW — Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 12669:2000 Generatori di aria calda alimentati a gas, per l'utilizzo nelle serre e per il riscaldamento supplementare di ambienti non domestici	—	
CEN	EN 12752-1:1999 Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Sicurezza	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 12752-2:1999 Asciugabiancheria a gas a tamburo rotante, di tipo B, di portata termica nominale non maggiore di 20 kW — Utilizzazione razionale dell'energia	—	
CEN	EN 12864:2001 Regolatori di pressione a taratura fissa, con pressione massima regolata non maggiore di 200 mbar, con portata non maggiore di 4 kg/h, e loro dispositivi di sicurezza associati per butano, propano o loro miscele	—	
	EN 12864:2001/A1:2003	Nota 3	Data scaduta (10.12.2004)
	EN 12864:2001/A2:2005	Nota 3	Data scaduta (28.2.2006)
CEN	EN 13278:2003 Apparecchi di riscaldamento indipendenti, a gas, a focolare aperto	—	
CEN	EN 13611:2007 Dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori a gas e apparecchi a gas	EN 13611:2000	31.5.2008
CEN	EN 13785:2005 Regolatori di portata non maggiore di 100 kg/h, con pressione d'uscita nominale non maggiore di 4 bar, differenti da quelli considerati in EN 12864 e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano e loro miscele	—	
	EN 13785:2005/AC:2007		
CEN	EN 13786:2004 Invertitori automatici, con pressione massima d'uscita non maggiore di 4 bar e di portata non maggiore di 100 kg/h e loro dispositivi di sicurezza per butano, propano o loro miscele	—	
CEN	EN 13836:2006 Caldaie a gas per riscaldamento centrale — Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 300 kW ma non maggiore di 1 000 kW	—	
CEN	EN 14438:2006 Apparecchi a gas per il riscaldamento di più locali	—	
CEN	EN 14543:2005 + A1:2007 Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) — Apparecchi di riscaldamento da patio — Apparecchi di riscaldamento da patio non raccordabili a condotto di scarico dei fumiper uso all'aperto e in spazi ventilati	EN 14543:2005	La data di questa pubblicazione
CEN	EN 14829:2007 Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas con portata termica nominale non maggiore di 6 kW	—	
CEN	EN 15033:2006 Scalda acqua ad accumulo stagni alimentati a GPL, per la produzione di acqua calda sanitaria, per veicoli e imbarcazioni	—	

⁽¹⁾ ESO: Organismo europeo di normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cen.eu>)

— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.eu>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.eu>)

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3 In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avvertimento:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

⁽¹⁾ GUL 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GUL 217 del 5.8.1998, pag. 18.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

Esercizio di servizi aerei di linea tra Brest (Guipavas) e Ouessant**Bando di gara pubblicato dalla Francia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 127/15)

1. Introduzione

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Brest (Guipavas) e Ouessant. Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 70 del 22 marzo 2005.

Se, alla data del 1° marzo 2009, nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire i suddetti servizi aerei di linea nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, ha deciso di limitare l'accesso alla rotta di cui trattasi a un unico vettore e di concedere il diritto all'esercizio di questi servizi, a decorrere dal 1° aprile 2009, previa pubblicazione di bando di gara.

2. Ente appaltante

Département du Finistère
Direction des agences techniques départementales
2 bis, rue de Kerhuel
à l'attention de M. le Président
F-29196 Quimper Cedex
Tel. (33) 02 98 76 21 77
E-mail: datd.sr@cg29.fr
Fax (33) 02 98 76 25 80

Sito Internet dell'ente appaltante: <http://www.cg29.fr>

3. Oggetto della consultazione

Fornire, a decorrere dal 1° aprile 2009, servizi aerei di linea, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui al paragrafo 1.

4. Caratteristiche principali del contratto

Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato fra il vettore concessionario e il (i) soggetto(i) pubblico(i) concedente(i).

Il concessionario percepirà le entrate. Il o i soggetti pubblici concedenti gli verseranno un contributo pari alla differenza tra le spese effettivamente sostenute al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) per l'esercizio del servizio e le entrate commerciali al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) procurate da quest'ultimo, nei limiti del corrispettivo massimo al quale il concessionario si è impegnato, con eventuale deduzione delle penali di cui al punto 9-4 del presente bando di gara.

5. Durata del contratto

La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di tre (3) anni a decorrere dal 1° aprile 2009.

6. Partecipazione alla consultazione

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

7. Procedura di aggiudicazione e criteri di selezione

La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 e a quelle degli articoli L. 1411-1 e R. 1411-1 e seguenti del codice generale degli enti territoriali relativo alle concessioni di servizio pubblico nonché ai relativi testi attuativi (in particolare il decreto n. 97-638, del 31 maggio 1997, relativo all'applicazione della legge n. 97-210, dell'11 marzo 1997, sull'inasprimento della lotta contro il lavoro illegale).

7-1. Costituzione del fascicolo di candidatura:

Il fascicolo di candidatura deve essere redatto in francese. Se necessario, gli offerenti devono tradurre in francese i documenti rilasciati da autorità pubbliche e redatti in una lingua ufficiale dell'Unione europea. Gli offerenti possono inoltre allegare alla versione francese una versione redatta in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, che non fa fede.

Il fascicolo di candidatura comprende:

- una lettera di candidatura, firmata dall'amministratore delegato o da un suo rappresentante, accompagnata dai documenti che lo abilitano alla firma,
- una memoria informativa sull'impresa, che illustri le capacità professionali e finanziarie del candidato nel settore del trasporto aereo, nonché eventuali referenze in materia. Tale memoria dovrà consentire di valutare la capacità del candidato di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utenti e il rispetto dell'obbligo di impiego dei lavoratori disabili; il candidato può, se lo desidera, ispirarsi al modello di formulario DC5 utilizzato in materia di aggiudicazione di appalti pubblici,
- il fatturato globale e il fatturato relativo alle prestazioni in questione nel corso degli ultimi tre (3) anni o, se il candidato lo desidera, i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi tre (3) esercizi. Se il candidato non è in grado di trasmettere le suddette informazioni ne spiega i motivi,
- una nota metodologica su come il candidato intenda formulare la sua offerta in relazione al fascicolo di gara, nel caso in cui sia ammesso dal dipartimento del Finistère a presentare un'offerta; nella nota saranno precisati:
 - le risorse tecniche e umane che il candidato destinerà all'esercizio dei collegamenti,
 - il numero, la qualifica e la destinazione del personale e, eventualmente, le assunzioni o la riassunzione del personale del delegatario in servizio alle quali il candidato intende procedere,
 - i tipi di aeromobili utilizzati e, eventualmente, la loro immatricolazione — si richiama l'attenzione del candidato che il dipartimento del Finistère potrebbe mettere a disposizione due aeromobili di

tipo Cessna Grand Caravan 9 posti e i locali necessari all'esercizio,

- una copia della licenza di esercizio di vettore aereo dell'offerente,
- se la licenza di esercizio è stata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, l'offerente dovrà inoltre precisare i seguenti elementi:
 - indicazione dello Stato che ha rilasciato la licenza dei piloti,
 - diritto applicabile ai contratti di lavoro,
 - regime di affiliazione agli organismi di sicurezza sociale,
 - disposizioni adottate per il rispetto degli articoli da L. 342-1 a L. 342-6 e degli articoli D. 341-5 e segg. del Codice del lavoro francese relativi al distacco temporaneo di dipendenti per lo svolgimento di una prestazione di servizi sul territorio nazionale,
- i certificati o attestati sull'onore previsti dall'articolo 8 del decreto n. 97-638, del 31 maggio 1997, e dal decreto del 31 gennaio 2003 adottato ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto precitato, che attestino la regolarità della situazione del candidato in materia di obblighi fiscali e sociali, in particolare per quanto riguarda:
 - l'imposta sulle società,
 - l'imposta sul valore aggiunto,
 - i contributi per la previdenza sociale, gli incidenti sul lavoro, le malattie professionali e gli assegni familiari,
 - la tassa sull'aviazione civile,
 - la tassa aeroportuale,
 - la tassa sull'inquinamento acustico aereo,
 - la tassa di solidarietà,
- per i candidati di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, i certificati o gli attestati dovranno essere rilasciati dalle amministrazioni e organismi del paese d'origine,
- un attestato sull'onore di assenza di condanna iscritta nel bollettino n. 2 per le infrazioni di cui agli articoli L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 e L. 125-3 del Codice del lavoro,
- un attestato sull'onore e/o qualsiasi documento giustificativo del rispetto dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L. 323-1 del Codice del lavoro,
- un estratto K bis di iscrizione nel registro del commercio e delle società, o qualsiasi documento equivalente,

- a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92, un attestato di assicurazione rilasciato da non più di tre (3) mesi sulla responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda passeggeri, bagagli, merci trasportate, posta e terzi, conforme al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare all'articolo 4,
- in caso di misura cautelare o di procedura concorsuale, una copia della o delle sentenze pronunciate a questo fine (se la sentenza è redatta in una lingua diversa dal francese, è necessario allegare una traduzione certificata).

7-2. Modalità di esame delle candidature:

Le candidature verranno selezionate con riferimento ai seguenti criteri:

- garanzie professionali e finanziarie dei candidati,
- capacità di questi ultimi di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utilizzatori nel suddetto servizio,
- rispetto da parte dei candidati dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L. 323-1 del Codice del lavoro.

8. Criteri di aggiudicazione dell'appalto

I vettori la cui candidatura sarà stata accettata saranno successivamente invitati a presentare la loro offerta secondo le modalità precisate dal regolamento specifico del bando di gara che sarà quindi loro trasmesso.

In conformità all'articolo L. 1411-1, comma 3, del Codice generale degli enti territoriali, le offerte presentate saranno liberamente negoziate dall'autorità responsabile del dipartimento del Finistère.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la selezione tra le offerte sarà effettuata tenendo conto dell'adeguatezza del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo del corrispettivo richiesto.

9. Informazioni supplementari essenziali

9-1. Corrispettivo finanziario:

Le offerte devono indicare espressamente la somma massima richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio del servizio nei tre (3) anni successivi, a decorrere dal 1° aprile 2009, con ripartizione annuale. L'importo esatto del corrispettivo accordato è determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e un conguaglio a saldo. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 9-2 di seguito.

In caso di risoluzione anticipata del contratto si applicano, con la massima tempestività, le disposizioni del punto 9-2 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto, mentre il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva del servizio.

9-2. Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore:

La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore riguardo alla rotta in questione sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.

9-3. Modifica e risoluzione del contratto:

Il vettore, qualora ritenga che un mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio giustifichi la revisione dell'importo massimo del corrispettivo finanziario, può presentare una richiesta motivata in tal senso alle altre parti firmatarie, le quali dovranno pronunciarsi entro un termine di due (2) mesi. Il contratto può quindi essere modificato mediante clausola aggiuntiva.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei (6) mesi. In caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del vettore, si considera che quest'ultimo abbia esercitato il recesso senza preavviso qualora non riprenda il servizio in maniera conforme ai suddetti obblighi entro un (1) mese dalla data della messa in mora.

9-4. Penali o altre sanzioni finanziarie previste dal contratto:

L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9-3 è sanzionata con un'ammenda amministrativa, a norma dell'articolo R. 330-20 del Codice francese dell'aviazione civile, oppure con una penale calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e agli inadempimenti nel servizio durante l'anno considerato, senza comunque superare il corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 9-1.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo R. 330-20 del Codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 9-1 viene debitamente ridotto.

Tali riduzioni tengono conto, eventualmente, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella prevista e del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali o di tariffe applicate.

10. Modalità di presentazione delle candidature

I fascicoli di candidatura devono essere contenuti in una busta sigillata recante la dicitura: «*Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Brest/Ouessant — À n'ouvrir que par le destinataire*». Essi devono pervenire non oltre due (2) mesi dalla pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso fa fede la data dell'avviso di ricevimento, oppure tramite consegna brevi manu con ricevuta, al seguente indirizzo:

M. le Président du département du Finistère
Direction des agences techniques départementales/Service Ressources
Zone industrielle de l'Hippodrome
2 bis, rue de Kerhuel
F-29196 Quimper Cedex

11. Fasi successive del procedimento

Il dipartimento del Finistère invierà ai candidati selezionati un fascicolo di gara contenente in particolare un regolamento della gara e un progetto di convenzione.

I candidati selezionati dovranno presentare la loro offerta nel termine indicato nel regolamento della gara.

L'offerta impegnerà il candidato per un periodo di 280 giorni a decorrere dalla sua presentazione.

12. Validità del bando di gara

Il presente bando di gara è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro il 1° marzo 2009, un programma per l'esercizio della rotta in questione, a decorrere dal 1° aprile 2009, in conformità degli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcun corrispettivo finanziario.

13. Richiesta di informazioni supplementari

Per ottenere le informazioni che ritengono necessarie, i candidati possono rivolgersi, esclusivamente mediante lettera o fax, al Presidente del dipartimento del Finistère, il cui indirizzo e numero di fax sono indicati al punto 2.

14. Procedure di riesame

Organo incaricato del riesame e presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla presentazione dei riesami.

Tribunal administratif de Rennes
3, contour de la Motte
F-35000 Rennes
Tel. (33) 02 23 21 28 28
Fax (33) 02 99 63 56 84

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE

Avviso relativo all'attuazione della relazione del gruppo speciale adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d'allevamento originario della Norvegia

(2008/C 127/16)

1. Contesto

Nel gennaio 2006 il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 85/2007 ⁽¹⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha riscosso a titolo definitivo il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originario della Norvegia («la misura iniziale»). In seguito la Norvegia ha avviato presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) una procedura di composizione delle controversie (causa **WT/DS 337**). Il 16 novembre 2007 ai membri dell'OMC è stata trasmessa la relazione del gruppo speciale elaborata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). Nella riunione del 15 gennaio 2008 il DSB ha adottato la relazione del gruppo speciale («la relazione»). Occorre conformare la misura iniziale alle raccomandazioni ed alle decisioni contenute nella relazione.

La relazione può essere consultata on line sul sito web seguente:

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds337_e.htm

2. Termine ragionevole

Le varie conclusioni da attuare sono per lo più di natura fattuale e riguardano numerosi operatori nell'UE, oltre a parti interessate in Norvegia. Il processo di attuazione sarà completato entro un termine ragionevole da definire in conformità delle disposizioni dell'articolo 21 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie dell'OMC.

3. Base giuridica e attuazione

Conformemente al regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni («il regolamento di abilitazione») ⁽²⁾, su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, il Consiglio può adottare le misure rite-

nute necessarie al fine di rendere la misura iniziale conforme alle raccomandazioni ed alle decisioni contenute nella relazione.

4. Procedura

In base all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di abilitazione, la Commissione chiede alle parti interessate di fornire tutte le informazioni necessarie per poter completare quelle ottenute durante l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura iniziale.

a) *Periodo dell'inchiesta e periodo in esame*

Come per l'inchiesta che ha portato all'adozione della misura iniziale, i dati da raccogliere in merito agli aspetti dell'inchiesta attinenti al dumping riguarderanno il periodo 1° ottobre 2003-30 settembre 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

b) *Questionari*

Al fine di ottenere ulteriori informazioni necessarie per l'attuazione, la Commissione invierà questionari a tutti i produttori o a tutte le associazioni di produttori nella Comunità, ad alcuni esportatori/produttori in Norvegia o ad associazioni di esportatori/produttori, alle autorità del paese esportatore e a tutte le parti chiaramente interessate.

c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni, incluse eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario, e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 5, lettera b).

⁽¹⁾ GUL 15 del 20.1.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 201 del 26.7.2001, pag. 10.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera c).

5. Termini generali

a) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

b) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Occorre rilevare che le parti non possono esercitare la maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base») se non si sono manifestate entro il termine summenzionato.

c) Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo elettronico e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽²⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio J-79 4/23
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

7. Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

8. Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.

9. Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ La dicitura significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato nell'ambito dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione **(Caso COMP/M.5110 — Porsche/Volkswagen)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 127/17)

1. In data 14 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG («Porsche», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Volkswagen AG («Volkswagen», Germania) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Porsche: produzione e distribuzione di automobili,

— per Volkswagen: produzione e distribuzione di automobili e veicoli commerciali.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5110 — Porsche/Volkswagen, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5161 — Renova Industries/OC Oerlikon)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 127/18)

1. In data 16 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Renova Industries Ltd («Renova», Bahamas) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa OC Oerlikon Corporation AG («Oerlikon», Svizzera), mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per Renova: impresa di investimento con partecipazioni nei settori dell'engineering, chimico, finanziario ed in altri settori, soprattutto in Russia,
 - per Oerlikon: engineering ad alta tecnologia nei settori tessile, dei rivestimenti ed in altri settori.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5161 — Renova Industries/OC Oerlikon, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5187 — Warburg Pincus/JPMP SK)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 127/19)

1. In data 15 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Warburg Pincus & Co. («Warburg Pincus», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme della impresa JPMP SK Holding Limited («JPMP SK», Regno Unito) mediante acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per Warburg Pincus: fondo d'investimento privato,
 - per JPMP SK: affitto di parti e componenti di attrezzature per la pulizia di macchinari nel settore della meccanica e dell'industria in generale, nonché fornitura di servizi connessi.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5187 — Warburg Pincus/JPMP SK, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5170 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 127/20)

1. In data 19 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa E.ON A.G. («E.ON», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo esclusivo dell'impresa Endesa Europa S.L. («Endesa Europa», Spagna), di determinati attivi e diritti di Endesa S.A. («Endesa», Spagna) e di determinate controllate dell'impresa italiana ENEL SpA in Spagna («Viesgo»), mediante acquisto di quote e attivi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per E.ON: generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, nonché compravendita di gas naturale per la produzione interna di energia elettrica,
- per Endesa Europa: attività economiche di Endesa nel settore dell'elettricità in paesi europei diversi dalla Spagna,
- per Endesa: generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica; inoltre, attività nel settore del gas e, in misura limitata, nel settore immobiliare,
- per Viesgo: generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica in Spagna.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5170 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.